

Regolamento nazionale

approvato dal Consiglio nazionale il 2 luglio 2009,

modificato con delibera del 6 marzo 2013

Articolo 1. Premessa

Il presente Regolamento Nazionale, la cui osservanza, a norma dell'art. 1 dello Statuto Nazionale (di seguito, lo "Statuto") dell'Associazione per il Disegno Industriale, in breve "ADI" (di seguito anche l'"Associazione"), è obbligatoria per tutti i Soci, stabilisce le norme per il funzionamento dell'Associazione.

Articolo 2. Approvazione e modifiche

Approvazione e modifiche avvengono secondo quanto previsto dall'art. 16 lett. o dello Statuto.

Articolo 3. Soci ordinari

3.1 Definizione

Sono Soci ordinari tutti coloro le cui caratteristiche rispondano alla definizione di appartenenza dei quattro dipartimenti (Progettisti, Imprese, Distribuzione, Generale) fatta eccezione per i Soci onorari, aspiranti, studenti e aggregati.

3.2 Ammissione all'ADÌ

I Soci ordinari sono ammessi dal Comitato Direttivo Nazionale (di seguito, per brevità, anche "CD") su ratifica del Consiglio Nazionale (di seguito, per brevità, anche CN) dietro loro richiesta scritta per mezzo della scheda di ammissione Soci.

I richiedenti dovranno dimostrare di svolgere un'attività in accordo con le finalità della Associazione, così come stabilito dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

Sarà cura del CD trasmettere le domande di iscrizione alla Delegazione territoriale e al Dipartimento di competenza per consentire loro l'esercizio del diritto di veto, così come previsto nell'art. 15 lett. d dello Statuto,

Il Socio si impegna, all'atto dell'iscrizione, a rispettare lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione.

3.3 Quota associativa

All'atto della ammissione, il Socio dovrà versare la quota associativa annuale intera riferita all'anno solare qualunque sia la data di ammissione, ad eccezione delle ammissioni, la cui domanda sia fatta nell'ultimo trimestre e la quota sia versata entro l'anno in corso. In questo caso la quota sarà considerata valida anche per l'anno a seguire.

Per le sole aziende socie del Dipartimento Imprese, la suddivisione della quota relativa alla prima iscrizione sarà in relazione al periodo di iscrizione, e cioè:

- 100% il primo quadrimestre
- 0% il secondo quadrimestre

- 35% il terzo quadrimestre. In questo caso la quota non sarà considerata valida per l'anno a seguire

Articolo 4. Soci Onorari

4.1 Definizione

Sono Soci onorari i Soci che presentano le caratteristiche previste dall'art. 4 lett. d dello Statuto.

4.2 Ammissione

I Soci onorari vengono ammessi dal CN su proposta del CD, con una maggioranza di 2/3 dei presenti.

I soci possono proporre la candidatura di un socio onorario facendo pervenire alla segreteria curriculum e motivazione scritta della candidatura.

I curricula e le motivazioni delle candidature che il CD ritiene ammissibili sono spedite ai componenti del CN contestualmente alla convocazione della seduta nella quale si discuteranno le medesime candidature.

Non sono ammissibili più di 6 (sei) Soci onorari nominati nel triennio di ogni presidenza.

4.3 Quote associative

I soci Onorari non pagano la quota associativa. Usufruiscono di tutti i servizi dell'Associazione e partecipano all'assemblea con diritto di voto.

Articolo 5 Soci Aggregati

5.1 Definizione

Sono Soci aggregati i Soci che presentano le caratteristiche previste dall'art. 4 lett. b. dello Statuto.

5.2 Ammissione

I Soci aggregati sono ammessi dal CD, dietro loro richiesta scritta e motivata, e dopo la necessaria ratifica del CN.

5.3 Quote associative

Ogni Socio aggregato deve versare una quota annua definita dal CN su proposta del CD, la quota sarà stabilita in modo proporzionale al numero degli iscritti all'associazione aggregata.

5.4 Rapporti con l'ADI

Le modalità di rapporto con l'ADI dovranno essere definite in accordo tra il CD e il Socio aggregato.

Articolo 6 Soci Aspiranti

6.1 Definizione

Sono Soci aspiranti i Soci che presentano le caratteristiche previste dall'art. 4 lett. e. dello Statuto.

6.2 Durata

La condizione di Socio aspirante non può avere una durata maggiore di due anni.

6.3 Quote associative

Il Socio aspirante non studente paga all'atto dell'iscrizione una quota annuale pari al 50% della quota annuale dei Soci ordinari.

Il Socio aspirante studente paga all'atto dell'iscrizione una quota biennale, in un'unica soluzione,

pari al 20% della quota annuale dei Soci ordinari.

Alla scadenza del biennio l'aspirante cessa automaticamente di essere socio e potrà decidere, se ne ha maturato i requisiti, di iscriversi come Socio ordinario.

L'ADI potrà disporre l'iscrizione gratuita come Soci aspiranti, dei migliori studenti degli istituti superiori di formazione al design in base alle tesi di fine corso.

Ogni anno il CD dell'ADI stabilirà quante iscrizioni gratuite concedere.

I Soci aspiranti hanno diritto a fruire degli stessi servizi dei Soci ordinari e partecipano alle assemblee senza diritto di voto.

Articolo 7. Quota sociale

7.1 Modalità di versamento

La Segreteria dell'Associazione invierà all'inizio di ciascun anno solare una comunicazione per il rinnovo della quota sociale.

I Soci entro il 28 Febbraio di ciascun anno potranno effettuare il versamento della quota con le seguenti modalità:

- Assegno bancario o circolare intestato ad ADI
- Pagamento POS con carta Bancomat o carta di credito, presso la sede milanese dell'ADI
- Bonifico bancario a ADI
- Vaglia postale intestato a ADI, via Bramante 29,1-20154 Milano

Qualora il pagamento della quota non sia stato effettuato entro tale data la Segreteria provvedere a far emettere dalla propria banca delle ricevute bancarie, scadenti il 30 marzo di ciascun anno, a nome e a carico dei propri Soci.

Il Socio che risulti moroso riceverà una comunicazione dalla Segreteria che gli ricorderà la sua inadempienza, applicando, alla quota spettantegli, una maggiorazione del 10% a titolo di mora e rimborso spese e dovrà effettuare il pagamento della quota, così ridefinita, entro il 30 maggio di ciascun anno.

Trascorso tale termine il Socio riceverà un'ulteriore comunicazione che, nel ricordargli la sua inadempienza, gli comunicherà che alla quota associativa spettantegli sarà applicata una ulteriore maggiorazione del 10% (e così per una maggiorazione totale pari al 20% della quota medesima) e la sospensione dei servizi. Il Socio che non regolarizza la sua posizione entro il 30 luglio di ciascun anno verrà considerato dimissionario a tutti gli effetti, rimanendo obbligato nei confronti dell'Associazione per la quota già maturata. Trascorsi altri trenta giorni dal suddetto termine, l'Associazione potrà procedere al recupero in via giudiziale.

7.2 Dimissioni

Ogni Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione con lettera raccomandata A. R. da spedire con almeno tre mesi di preavviso rispetto al 31 dicembre di ciascun anno.

Le dimissioni divengono efficaci solamente al termine dell'anno in cui sono state validamente rassegnate o al termine dell'anno successivo se il termine di preavviso non è stato rispettato; nel periodo di preavviso permangono tutti gli obblighi associativi.

Articolo 8. Dipartimenti

I Dipartimenti sono organi interni all'ADI che strutturano l'Associazione, propongono iniziative e attività che vengono discusse e valutate in seno al Consiglio Direttivo Nazionale ovvero in seno al Consiglio Nazionale.

8.1 Dipartimento Progettisti

Tutti i progettisti che possiedono i requisiti: per il PROFESSIONISTA ORDINARIO è richiesta un'AUTOCERTIFICAZIONE con cui si dichiara di svolgere l'attività professionale da almeno 3 anni e di essere in possesso di titolo di studio universitario o di scuola di design oppure in alternativa di 5 anni di pratica professionale.

Il professionista che non è in possesso dei requisiti sopra descritti dovrà scegliere l'iscrizione come PROFESSIONISTA ASPIRANTE. In tal caso non è richiesta alcuna autocertificazione.

Le società di progettazione potranno aderire al Dipartimento Progettisti in conformità alle normative europee. Le stesse pagheranno una quota annuale secondo le modalità previste per il Dipartimento Imprese, pur svolgendo la loro attività nel Dipartimento Progettisti.

I Soci facenti parte del Dipartimento Progettisti sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) design grafico*
- b) design di interni e arredamento e) design di prodotti*
- d) design di moda e tessuti*
- e) design multimediale*
- f) design dei servizi*
- g) design dei processi h) web design*
- i) exhibit design l) food design*

8.1.a Clausola d'iscrizione

Le nuove iscrizioni sono, in ogni caso, soggette a quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 15 lett. d. dello Statuto.

8.2 Dipartimento Imprese

Tutte le imprese di produzione seriale, industriali, artigianali ed editoriali associate all'ADI fanno parte del Dipartimento Imprese.

8.2.a

Le nuove iscrizioni sono, in ogni caso, soggette a quanto previsto dall'art. 2 dall'art. 15 lett. d. dello Statuto.

8.3 Dipartimento Distribuzione e Servizi

Tutti i soggetti associati all'ADI operanti, sia nella distribuzione fisica di prodotti di design, sia nell'erogazione di servizi finalizzati alla distribuzione e diffusione commerciale degli stessi, fanno parte del Dipartimento Distribuzione e Servizi.

8.3.a Clausola d'iscrizione

Le nuove iscrizioni sono, in ogni caso, soggette a quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 15 lett. d

dello Statuto.

8.4 Dipartimento Generale

Tutti i Soci ADI che non rientrano nei tre Dipartimenti sopra citati ma svolgono attività connesse al design (scuole, istituti culturali, insegnanti, giornalisti, editori, critici, enti pubblici e privati) fanno parte del Dipartimento Generale.

8.4.a Clausola d'iscrizione

Le nuove iscrizioni sono, in ogni caso, soggette a quanto previsto dall'art. 2 e dall'art. 15 lett. d dello Statuto.

8.5 Modalità di funzionamento

I Dipartimenti potranno utilizzare sia la sede dell'Associazione sia i servizi di segreteria sia per le loro necessità operative, compatibilmente con l'operatività della segreteria stessa.

8.6 Rappresentanza

Ciascun Dipartimento è rappresentato nel CN da un suo delegato. Pertanto al CN parteciperanno, tra gli altri:

- 1 delegato del Dipartimento Progettisti;
- 1 delegato del Dipartimento Imprese;
- 1 delegato del Dipartimento Distribuzione e Servizi;
- 1 delegato del Dipartimento Generale

8.7 Organi Direttivi

8.7.1 Comitato di Coordinamento

Il Comitato di Coordinamento è composto da 5 membri eletti dai Soci di ciascun Dipartimento in occasione della Assemblea Nazionale elettiva convocata per l'elezione del Presidente Nazionale. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare o si dimettano uno o più membri del Comitato di Coordinamento, lo stesso verrà integrato dal primo non eletto e così via. In mancanza di referenti eletti, ciascun Dipartimento provvedere alla nomina in riunione plenaria con un quorum del 15%.

Il membro del Comitato di Coordinamento, che risulti assente per tre riunioni consecutive o per cinque nell'arco dell'anno, sarà considerato dimissionario e sostituito.

8.7.2 Coordinatore

Ciascun Comitato di Coordinamento provvede ad eleggere al suo interno un Coordinatore.

Il Coordinatore ha i seguenti compiti:

- rappresenta il Dipartimento all'interno dell'Associazione e del CN
- convoca e presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento

Qualora il Coordinatore fosse impossibilitato a partecipare alle riunioni del CN dovrà delegare un altro componente del Comitato di Coordinamento.

Articolo 9. Delegazioni territoriali

Le Delegazioni territoriali si occupano di tutte le relazioni e le iniziative con enti, amministrazioni e

strutture istituzionali del rispettivo territorio. La loro attività è mirata alla crescita numerica e qualitativa dei Soci dell'ADI e in particolare alla promozione del design del territorio e verso il territorio.

9.1 Attività

Le attività delle Delegazioni territoriali devono essere concordate con l'attività della dirigenza nazionale. Pertanto qualsiasi iniziativa che faccia riferimento al ruolo nazionale o internazionale dell'ADI, deve essere concordata con il CD.

9.2 Attività territoriali di rilevanza nazionale e/o internazionale

Il CD informerà, ove possibile, in vista di un coinvolgimento, le Delegazioni territoriali delle iniziative intraprese nel loro territorio; nei casi di particolare riservatezza la Delegazione territoriale sarà comunque informata prima della diffusione pubblica.

9.3 Costituzione

Le Delegazioni territoriali si costituiscono quando almeno 15 soci desiderano svolgere in modo organizzato, sul piano locale, attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali dell'ADI. Il nome della Delegazione territoriale deve essere costituito dalla parola ADI seguita dal nome della regione o delle regioni della delegazione territoriale stessa(per esempio "ADI Lazio"). La costituzione delle Delegazioni territoriali e la loro struttura associativa è definita dal presente Regolamento. Le Delegazioni territoriali si obbligano all'osservanza delle norme statutarie nazionali e delle delibere regolarmente adottate dagli organi dell'ADI in base allo Statuto e al presente Regolamento Nazionale. Esse si impegnano inoltre ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le attività e le direttive del CN e del CD.

La costituzione delle Delegazioni territoriali, nonché le modifiche apportate successivamente allo Statuto delle stesse, sono approvate dal CN con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri presenti alla riunione.

9.3.1 Scioglimento

Le Delegazioni territoriali che si trovassero in assenza di Presidente e del Comitato Direttivo per un periodo di tempo fino a 3 (tre) mesi, verranno gestite da ADI Nazionale.

9.4 Statuto

Le Delegazioni territoriali possono costituirsi unicamente secondo il modello di Statuto Territoriale approvato dal CN.

9.5 Sede

Le Delegazioni territoriali devono comunicare alla Segreteria dell'Associazione il domicilio della propria sede operativa.

9.6 Territorio

Le Delegazioni territoriali possono costituirsi su tutto il territorio nazionale secondo le modalità previste nel presente Regolamento Nazionale e con delibera del CN.

Le Delegazioni territoriali operano nell'ambito regionale o pluriregionale fino a un massimo di tre regioni confinanti.

Non è ammessa la costituzione di più delegazioni territoriali per ogni singola regione.

9.7 Iniziative

Le Delegazioni territoriali operano secondo gli scopi definiti nell'art. 2 dello Statuto. Esse dovranno

contribuire al proprio equilibrio economico con iniziative concordate con il CD.

Le Delegazioni territoriali devono aggiornare e rendere visibile la propria attività sul sito nazionale dell'ADI con cadenza almeno quadrimestrale.

9.8 Rappresentanza

Il Presidente di ciascuna Delegazione territoriale, o un altro membro da questo delegato e appartenente al Comitato Direttivo della Delegazione territoriale stessa, partecipa di diritto al CN

9.9 Organi direttivi

Le Delegazioni territoriali hanno i seguenti organi direttivi:

- l'Assemblea Territoriale degli iscritti;
- il Comitato Direttivo, che dovrà essere composto da:
 - il Presidente
 - il Vicepresidente
 - il Tesoriere
 - due Consiglieri

La carica di segretario può essere assunta da uno dei due consiglieri o dal tesoriere.

Partecipa al Comitato Direttivo della Delegazione territoriale, senza diritto di voto, il Past President della Delegazione territoriale.

9.10 Organi di controllo

E' facoltà del Comitato Direttivo della Delegazione territoriale nominare il Collegio dei Revisori dei Conti con competenza amministrativa territoriale. E' obbligo l'inoltro al Consiglio Direttivo Nazionale, entro la data del 30 giugno, del Bilancio della Delegazione.

9.11 Il Presidente

Il Presidente deve rispettare e deve fare rispettare lo statuto della Delegazione territoriale che rappresenta e lo Statuto Nazionale.

Il Presidente ha facoltà di cooptare, a termine di Statuto, i sostituti di eventuali consiglieri dimissionari.

Conformemente all'art.16 lett. f dello Statuto, un numero non inferiore ai 2/3 degli iscritti in regola con i pagamenti potrà richiedere al CD il deferimento del Presidente della Delegazione territoriale al Comitato nazionale dei Probiviri ADI.

Il Presidente deve garantire la propria presenza alle riunioni del CN e, in caso di suo impedimento, deve delegare un altro componente del Direttivo della Delegazione territoriale a rappresentarlo.

Il Presidente deve rendersi parte attiva nel promuovere attività nel territorio di sua competenza e nelle procedure che precedono la realizzazione degli eventi ADI a rilevanza nazionale e/o internazionale e, in particolare, dell'ADI Design Index.

Il Presidente deve relazionare ogni 6 (sei) mesi sull'attività della Delegazione territoriale ai soci della stessa. Copia scritta di tale relazione deve essere inviata al CD.

Il Presidente è responsabile delle scadenze elettorali della Delegazione territoriale di sua competenza.

Il Presidente allo scadere del suo mandato, farà parte del nuovo Comitato Direttivo della Delegazione territoriale, senza diritto di voto.

Eventuali comportamenti del Presidente o del Comitato Direttivo della Delegazione territoriale contrari alle indicazioni del presente Regolamento saranno sottoposte dal CD al CN che deciderà

in merito ai provvedimenti da adottare per salvaguardare il buon funzionamento e l'immagine dell'associazione.

9.12 Elezioni

Comitato Elettorale delle Delegazioni territoriali

Sessanta giorni prima della scadenza dal mandato del Presidente in carica, il Comitato Direttivo della Delegazione territoriale nominerà il Comitato Elettorale, composto da 3 membri, e ne darà notizia ai Soci e al CD.

I componenti il Comitato Elettorale non possono candidarsi nelle nuove liste.

Il Comitato Elettorale ha il compito di:

- raccogliere le candidature
- comunicarle ai Soci unitamente al programma di ciascun candidato

9.12.1 Elezione del Presidente della Delegazione territoriale

Le candidature alla carica di Presidente dovranno pervenire al Comitato Elettorale entro trenta giorni dalla data della comunicazione ai Soci.

Le lettere di candidatura dovranno indicare:

- il nome del candidato alla Presidenza
- i nomi degli altri quattro membri candidati al Comitato Direttivo della Delegazione territoriale.
- il programma sulla base del quale viene espressa la candidatura.

Questo documento sarà inviato ai Soci insieme alla convocazione dell'Assemblea Elettiva della Delegazione territoriale almeno 20 giorni prima della data prefissata.

La convocazione avverrà a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica o fax-simile o telegramma.

I candidati debbono essere Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa, ovvero possono essere Soci onorari.

Il candidato alla presidenza deve soddisfare la condizione di anzianità associativa minima di 3 anni consecutivi precedenti l'anno di candidatura, anche se rappresentante di azienda o ente.

9.12.2 Candidature

Se entro i termini stabiliti non pervenissero candidature, le elezioni avranno comunque luogo su candidature espresse durante l'Assemblea Elettiva della Delegazione territoriale.

Articolo 10. Contributo dell'ADI Associazione per il Disegno Industriale

I contributi dell'ADI alle Delegazioni territoriali saranno decisi dal CN su proposta del Presidente Nazionale.

Articolo 11. Regolamento

Il Presente Regolamento ha valore per tutte le Delegazioni territoriali.

Articolo 12. Elementi di immagine

Tutti gli elementi di immagine sono forniti dall'ADI tramite il manuale applicativo di immagine coordinata. Deve intendersi che tutti gli elementi di immagine sopra indicati (Stampati, materiale di

comunicazione, sito web, ecc.) resteranno di esclusiva proprietà dell'ADI e potranno da quest'ultima essere revocati in qualsiasi momento.

Articolo 13. Comunicazione

Le strategie e i programmi di comunicazione devono essere preventivamente concordati con il CD.

13.1 Sito web

Le Delegazioni territoriali utilizzeranno l'area a loro dedicata nel sito dell'ADI rispettando la griglia impostata secondo l'immagine coordinata dell'Associazione.

Articolo 14. Commissioni tematiche

14.1 Costituzione

Le Commissioni Tematiche sono costituite dai Soci e da eventuali esperti anche non Soci. Esse possono costituirsi di norma con un minimo di 15 Soci.

14.2 Comunicazioni

La Commissione Tematica è tenuta a relazionare ogni 6 (sei) mesi la propria attività sul sito dell'ADI.

14.3 Attività delle Commissioni

Ogni Commissione opera in stretto coordinamento ed è assoggettata alla direzione del proprio Dipartimento di competenza, è gestita da un gruppo di lavoro che ne sviluppa contenuti, obiettivi e iniziative in accordo e su ratifica del Dipartimento stesso.

Ogni Commissione ha a disposizione nel sito ADI una e-room dedicata, che consente la condivisione di documenti e agende.

I membri di ogni Commissione accedono alla propria e-room digitando una password che viene attribuita e comunicata ai componenti della Commissione all'inizio della loro collaborazione dalla Segreteria.

Ogni Commissione dispone di un proprio indirizzo di posta elettronica.

14.4 Componenti delle Commissioni

Ciascun socio può partecipare ad un massimo di 3 commissioni comunicando la sua intenzione al Dipartimento di competenza.

È possibile far parte di una Commissione come membri del gruppo di lavoro interno oppure come sostenitori.

Tema e obiettivi dell'attività della Commissione sono proposti annualmente da ciascuna di esse e vengono ratificati dal Dipartimento di competenza, al fine di monitorare le tematiche emergenti ed affrontare i temi di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema design. Il Dipartimento proporrà al CD Nazionale di vagliare nuove proposte per nuove Commissioni qualora avanzate da almeno 15 (quindici) Soci che eleggeranno al proprio interno, con scrutinio segreto, 5 (cinque) membri del team operativo di cui 2 (due) coordinatori. Tra i 2 (due) coordinatori sarà nominato 1 (un) rappresentante della Commissione che relazionerà, con cadenza pianificata, sugli sviluppi del programma di attività, direttamente al Dipartimento di competenza. I programmi di attività sono pubblicati nel sito ADI.

14.5 Come sono organizzate le Commissioni

Le Commissioni sono gestite da gruppi interni (formati da 5 membri), che provvedono a:

- elaborare una sintetica nota biografica personale (massimo 500 battute), coerente con l'obiettivo della Commissione, da pubblicare sul sito internet ADI;
- sviluppare e aggiornare la presentazione della Commissione pubblicata sul sito internet ADI (Tema e obiettivi: circa 1.500 battute), dopo la ratifica del Dipartimento di competenza;
- programmare contatti, collaborazioni, interrogazioni ufficiali a istituzioni e/o organi competenti su delega del Dipartimento di competenza;
- elaborare risposte a quesiti inoltrati da Soci o da soggetti esterni all'Associazione.

Spetta al Dipartimento di competenza ed alla Commissione tematica, riuniti tra loro, provvedere all'eventuale nomina di consulenti o referenti esterni all'Associazione.

14.6 Relazioni esterne delle Commissioni tematiche

Il rapporto con istituzioni ed associazioni analoghe sarà gestito dal Dipartimento di competenza, che a tal fine potrà disporre espresse deleghe.

Articolo 15. Elezioni Nazionali

Lo svolgimento delle Elezioni Nazionali, e le relative attività preparatorie, è disciplinato dall'art. 17 dello Statuto.

Ad integrazione di quanto ivi previsto, il candidato alla Presidenza dovrà soddisfare la condizione di anzianità associativa minima di 3 anni consecutivi precedenti l'anno di candidatura, anche se rappresentante di azienda o ente.

Articolo 16. Organi Consultivi

Gli Organi dell'Associazione possono essere coadiuvati da Organi Consultivi, come previsto dall'art. 20 dello Statuto

16.1 Consulta

La Consulta è composta da personalità scelte per i loro meriti, nominate per cinque anni dal CN su proposta del Presidente Nazionale. I suoi membri possono essere scelti sia tra i Soci ADI sia tra i non Soci.

In ogni caso, ne fanno parte di diritto i Soci onorari.

Scopo della Consulta è quello di esprimere pareri motivati su specifiche iniziative portate alla sua attenzione con comunicazione scritta del Presidente Nazionale.

16.2 Commissioni di studio e Gruppi di lavoro

Le Commissioni di studio e i Gruppi di lavoro vengono nominati, con incarichi a tempo determinato, dal CD o dai Comitati di Coordinamento dei Dipartimenti per studiare e proporre soluzioni a problemi specifici.

Articolo 17. Incarichi retribuiti

Lo svolgimento di incarichi retribuiti da parte dei Soci è disciplinato dagli artt. 15 lett. b , 18 penultimo comma e 23 primo comma dello Statuto.

Articolo 18. Patrocini nazionali

Il CD ha facoltà di concedere patrocini per iniziative di enti ed associazioni senza fini di lucro. Per aziende e enti con fine di lucro la somma richiesta verrà determinata in rapporto all'iniziativa e alla dimensione economica degli stessi.

Gli importi di riferimento verranno decisi anno per anno dal CD.

Articolo 19. Patrocini delle Delegazioni territoriali

Le Delegazioni territoriali hanno facoltà di concedere patrocini con gli stessi criteri dei patrocini nazionali. Gli importi verranno decisi anno per anno dal CN su proposta del CD.